

REDDITO IMPRESA E IRAP

Iper ammortamento dal 2017 e solo per le imprese

di Alessandro Bonuzzi

È noto che la legge di Bilancio per il 2017 ha **prorogato il beneficio del super ammortamento**, ossia della possibilità di maggiorare del 40% il costo fiscalmente riconosciuto dei beni ai fini del calcolo dei relativi ammortamenti, allargando le disposizioni contenute nella legge di Stabilità per il 2016 anche agli **investimenti** in beni:

- materiali,
- strumentali,
- nuovi,
- **esclusi i veicoli** e gli altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata ai sensi dell'[articolo 164, comma 1, lettere b\) e b-bis\), del Tuir](#),

effettuati **entro il 31 dicembre 2017**.

Sono altresì agevolabili anche i beni acquistati **entro il 30 giugno 2018** a condizione che al 31 dicembre 2017:

- il relativo **ordine** risulti accettato dal venditore e
- sia avvenuto il pagamento di **acconti** in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Per azionare l'**ultrattività** del beneficio è necessario che entrambe le condizioni siano avvocate.

Oltre alla proroga del *super ammortamento*, la L. 232/2016 ha introdotto una ulteriore agevolazione denominata ***iper ammortamento*** che prevede la possibilità di maggiorare del 150% il costo di acquisto di beni strumentali **materiali** nuovi “***Industria 4.0***” ([Allegato A L. 232/2016](#)). In pratica, l’*iper ammortamento* dà la possibilità di ammortizzare un importo pari al 250% del costo di acquisto o di produzione.

Inoltre, i soggetti che beneficiano dell’*iper ammortamento* possono fruire di una **ulteriore maggiorazione del 40%** del costo di acquisto di alcuni beni **immateriali** funzionali all’”***Industria 4.0***” ([Allegato B L. 232/2016](#)). Trattasi di *software*, piattaforme e applicazioni.

Per la fruizione di entrambi i benefici occorre produrre:

- una **dichiarazione** resa dal legale rappresentante ovvero,
- per beni aventi ciascuno un costo di acquisizione **superiore a 000 euro**, una **perizia**

tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale,
attestante **2 requisiti**, ossia:

- che i beni presentano le **caratteristiche tecniche** tali da poter essere inclusi nell'elenco dei beni agevolabili ([Allegati A e B](#));
- che i beni sono **interconnessi** al **sistema aziendale** di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Nell'ambito della giornata di Telefisco di ieri l'Agenzia ha sciolto alcuni **dubbi** su queste due **nuove agevolazioni**.

La prima questione riguarda l'**ambito temporale** dell'*iper* ammortamento. L'incertezza derivava dal fatto che la norma ha ancorato il **periodo agevolabile** a quello previsto per la proroga del *super* ammortamento (già in vigore nel 2016), non stabilendo un termine iniziale.

L'Agenzia afferma che il **termine iniziale** coincide con la data di entrata in vigore della legge di Stabilità per il 2017, ossia il **1° gennaio 2017**. Pertanto, sono agevolabili gli investimenti effettuati nel 2017 e, nel rispetto delle condizioni previste per l'ultrattività, fino al 30 giugno 2018.

Diversamente, un bene **potenzialmente** *iper* ammortizzabile acquistato nel 2016 può beneficiare solo del **super ammortamento**.

Altro tema è quello relativo all'**ambito soggettivo**. Secondo il parere condivisibile del Fisco, l'*iper* ammortamento - e per conseguenza il *super* ammortamento *software* – è rivolto solo alle **imprese**, rimanendo invece esclusi i professionisti.

Ancora, chiarito che il *super* ammortamento *software* può essere fruito solo dalle imprese che rientrano nell'*iper* ammortamento, a detta dell'Agenzia, per fruire del *maxi* ammortamento sul bene **immateriale**, la maggiorazione del 150% del costo deve essere **effettivamente** goduta.

È esclusa, quindi, dal *super* ammortamento *software* l'impresa che ha acquistato il bene solo **potenzialmente** – nel senso che ha le caratteristiche tecniche per essere incluso nella [Tabella A](#) - *iper* ammortizzabile poiché l'investimento è avvenuto nel **2016**.

Viene chiarito poi quando un bene può intendersi **interconnesso**. A tal fine è necessario che esso scambi informazioni con i sistemi interni e/o esterni all'azienda attraverso un collegamento basato su precise specifiche e sia identificato univocamente.

Infine, in relazione alla **perizia** necessaria per i beni di valore superiore a 500.000 euro, si afferma che va effettuata per **ogni singolo bene**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA
CON GIOVANNI VALCARENGHI**

Milano

